

**LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 29-08-2005
REGIONE MOLISE**

**INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI
COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA
DI SVILUPPO ED I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE,
DI SOLIDARIETA'
INTERNAZIONALE E DI PROMOZIONE DI UNA
CULTURA DI PACE.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
N. 24
del 1 settembre 2005

Indice:

Articoli della Legge:

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#) [15](#) [16](#) [17](#)

*IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato*

*IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:*

ARTICOLO 3

Obiettivi dell'azione regionale

1. La Regione Molise, impegnandosi in direzione di una politica di cooperazione internazionale volta al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, al miglioramento delle condizioni dei soggetti più deboli, come le donne, i bambini e gli anziani, al potenziamento ed alla creazione di strutture sanitarie, all'autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo e Paesi in via di transizione, orienta la propria azione secondo i seguenti obiettivi:

a) promuovere e valorizzare i contributi dei soggetti e delle istituzioni che operano sul territorio regionale;

b) favorire il coordinamento e l'armonizzazione delle iniziative;

c) diffondere nella comunità regionale la conoscenza dei soggetti attivi nelle materie di cui alla presente legge e delle relative iniziative.

2. Le iniziative di cooperazione internazionale saranno formalizzate in particolare:

a) al soddisfacimento dei bisogni primari, alla autosufficienza alimentare e alla salvaguardia della vita umana;

b) alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale e della biodiversità;

c) al miglioramento della condizione femminile, alla accoglienza dell'infanzia ed alla lotta contro lo **sfruttamento** minorile, alla realizzazione di pari opportunità;

d) al sostegno dei processi di ricostruzione, stabilizzazione e sviluppo nelle situazioni di crisi e di emergenza, all'assistenza e alla ricostruzione nei Paesi colpiti da calamità, alla salvaguardia delle minoranze etniche;

e) allo svolgimento di interventi di protezione civile all'estero e di messa in sicurezza del territorio colpito da calamità o altri eventi emergenziali.

3. L'azione regionale è volta a privilegiare il rapporto diretto con le popolazioni dei territori interessati dai programmi di cooperazione, al fine di supportare lo sviluppo democratico e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e materiali. In questo ambito particolare importanza sarà data al coinvolgimento della popolazione femminile ed all'attuazione delle politiche di genere.

4. Le iniziative della Regione saranno altresì orientate a:

a) sostenere, specialmente nei settori di competenza regionale, le istituzioni pubbliche dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione;

b) sviluppare la cooperazione decentrata, favorendo,

sostenendo e promuovendo
l'iniziativa e le attività dei soggetti presenti sul
territorio della Regione,
di cui all'art. 4, ponendoli in relazione con i soggetti
dei Paesi in via di
sviluppo e dei Paesi in via di transizione e favorendone
l'accesso e la
partecipazione ai programmi di cooperazione promossi a
livello nazionale,
comunitario ed internazionale;

c) sollecitare iniziative ed attività di informazione,
consulenza,
formulazione di sistemi e tecnologie appropriate da
effettuarsi ad opera di
Imprese molisane nell'ambito di programmi e progetti di
cooperazione
finanziati da organismi nazionali ed internazionali.